

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MAFALDA
 (Provincia di Campobasso)

DELIBERAZIONE N. 20

Trasmessa al Co.Re.Co.
 il 22/02/2000
 Prot. N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di 1^A convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: INTERESSI MORATORI PER LA RISCOSSIONE ED IL RIMBORSO DI
 TRIBUTI COMUNALI.-

L'anno **DUEMILA**, il giorno **DICIASSETTE** del mese di **FEBBRAIO (17/02/2000)**, nella
 sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale in Mafalda.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi
 convocati a seduta, per le ore 19.00, i Consiglieri Comunali:

COGNOME	NOME	PRESENTE	ASSENTE
1) RICCIONI	Egidio	X	
2) MASTRAGOSTINO	Luciano	X	
3) SPATOCCO	Vincenzo	X	
4) MASTRANGELO	Biondo	X	
5) FALCONE	Stefano	X	
6) GIANFELICE	Giovanni	X	
7) RATENI	Nicola	X	
8) ROSSI	Pierluigi		X
9) VIZZARRI	Stefania	X	
10) PERNA	Ottavio		X
11) MASSIMI	Pasqualino		X
12) PALMISCIANO	Barbara		X
13) DI GRANDE	Maria Grazia		X
TOTALI		8	5

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **D.ssa Rosalba MUCCIARELLA**, la quale
 provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sig. Egidio RICCIONI - Sindaco**, assume la
 presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto
 al N. 13 dell'Ordine del giorno.

Il Sindaco/Presidente illustra l'argomento, spiegando che tale punto all'ordine del giorno è stato dettato dalla necessità, per ragioni di giustizia sociale, di stabilire gli interessi moratori in caso di mancato o tardivo pagamento dei tributi.

Quindi, preso atto della assenza di ulteriori interventi dichiara chiusa la discussione e dispone che si passi alla votazione.

PREMESSO che:

- l'articolo 14, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (istitutivo dell'ICI), l'art.76, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993 n.507 (istitutivo della TARSU), l'art. 35, comma 4°, del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità, l'art. 30, comma 4°, del vigente Regolamento comunale per l'effettuazione del servizio sulle Pubbliche affissioni e l'art.33, comma 4°, del vigente Regolamento comunale per l'applicazione della TOSAP, prevedono che la misura degli interessi moratori da applicare per la riscossione ed il rimborso dei rispettivi tributi è pari al 7 per cento per ogni semestre compiuto;
- l'art. 17 della Legge 8 maggio 1998, n. 146 stabilisce che dal 01/07/1998 la misura degli interessi per la riscossione e per il rimborso delle imposte erariali, previsti dagli artt. 9, 20, 21, 39 e 44 del D.P.R. 29/09/1973 n. 602, e successive modificazioni, pari al 2,5% semestrale, si applica anche ai tributi dei Comuni;
- il Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 10/12/1998, prevede che la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata, con decorrenza 1° gennaio 1999, al 2,5% in ragione d'anno;

PRESO ATTO che, in base alla normativa vigente, le misure degli interessi complessivamente applicabili per i tributi suddetti, in relazione ai periodi di imposta sarebbero le seguenti:

Periodo d'Imposta	Semestri a 7%	Semestri a 2,5%	Semestri a 1,25%	Interessi complessivi
1993	11	1	2	82%
1994	9	1	2	68%
1995	7	1	2	54%
1996	5	1	2	40%
1997	3	1	2	26%
1998	1	1	2	12%
1999	0	0	2	2,5%

RITENUTE dette misure oggettivamente penalizzanti ed ingiustificate in base alle seguenti considerazioni:

- I termini di prescrizione per l'attività di accertamento e di liquidazione per l'I.C.I. sono stati periodicamente prorogati consentendo il recupero di un numero di anni notevolmente superiore a quello previsto dalla normativa originaria trasformando, di fatto, gli interessi da misura risarcitoria a misura sanzionatoria;
- Le misure degli interessi risultano essere in palese controtendenza rispetto al generale decremento dei tassi d'interesse e, addirittura, superiori ai tassi medi su base annua considerati per la determinazione degli "interessi usurari" ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 108/1996 (DM. 21/12/1998 pubblicato su G.U. n. 304 del 31/12/1998, ad esempio, fissa i tassi medi annui per le aperture di credito in conto corrente, anticipi, sconti commerciali ed altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche da un minimo di 7,66% ad un massimo di 12,84%).

RITENUTO EQUO procedere ad una revisione delle misure degli interessi da applicare ed alla conseguente modifica delle relative disposizioni dei regolamenti comunali;

VISTO l'art. n. 52, comma 1 del D.Lgs. 15/12/1997. n. 446 il quale dispone: "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto

attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti".

VISTO, inoltre, l'articolo n. 13 della Legge 13 maggio 1999, n. 133 che dispone:

1. La misura degli interessi per la riscossione ed i rimborsi di ogni tributo è determinata nell'esercizio del potere di cui all'articolo n. 13 comma III del Decreto Legge 30/12/1993 n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994 n. 133, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso d'interesse fissato ai sensi dell'articolo n. 1284 del Codice Civile.
2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma II, della Legge 23/08/1988, n. 400, sono dettate le disposizioni per le modalità di computo e la determinazione della decorrenza degli interessi di cui al comma I, al fine di garantire l'omogeneità della disciplina, tenuto conto dei principi del Codice Civile e dell'ordinamento tributario nonché della specificità dei singoli tributi.
3. Ciascun ente locale, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, può prevedere per i propri tributi l'applicazione dei tassi d'interesse non superiori a quelli determinati ai sensi del comma I computati con le medesime modalità di determinazione.
4. Nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate, le province ed i comuni possono stabilire che gli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi di loro spettanza siano dovuti nelle stesse misure previste in relazione alle imposte erariali per i periodi di imposta e per i rapporti tributari precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore della presente Legge.

RITENUTO, pertanto, di dare applicazione al comma 4 dell'art. 13 sopra riportato per cui gli interessi per la riscossione ed il rimborso sono dovuti nelle seguenti misure:

Dal	Al	% anno	% semestre	Disposizione
01.01.1993	31.12.1993	9,0	4,5	Art. 7, L. 11/03/88, n. 67
01.01.1994	31.12.1996	6,0	3,0	Art. 13, D.L. n. 557/93
01.01.1997	31.12.1998	5,0	2,5	Art. 17, L. 08/05/98, n. 146
01.01.1999		2,5	1,25	D.M. 10/12/1998 (G.U.289/98)

VISTE le Leggi 08/06/1990, n. 142 e 15/05/1997, n. 127;

VISTO lo Statuto Comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del presidente;

Con voti favorevoli n.8, contrari n.//, astenuti n.//, espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1. **di stabilire** che gli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi di spettanza di questo Comune siano dovuti nelle stesse misure previste in relazione alle imposte erariali, compresi i periodi di imposta e i rapporti tributari precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore della Legge 13/05/1999, n. 133, e, quindi, nelle seguenti misure:

4,5% semestrale dal 01/01/1993 al 31/12/1993;
3,0% semestrale dal 01/01/1994 al 31/12/1996;
2,5% semestrale dal 01/01/1997 al 31/12/1998;
1,25% semestrale dal 01/01/1999

2. **di dare atto** che il presente atto ha natura regolamentare e soggiace alla disciplina propria di tali atti;
3. **di dare, altresì, atto** che le disposizioni, così modificate, saranno applicate (poiché influiscono sulla sola sfera procedimentale, che riguarda l'attività di controllo dell'ufficio tributi, e non sulla disciplina dell'imposta, implicante adempimenti obbligatori per i contribuenti) ai provvedimenti di accertamento, liquidazione e rimborso emessi dalla data di esecutività della presente deliberazione;
4. **di sottoporre** il presente provvedimento al controllo del Comitato Regionale di Controllo ai sensi dell'art. n. 17, comma 33 della Legge 15/05/1997, n. 127;
5. **di provvedere**, entro 30 giorni dalla data di esecutività, ai sensi dell'art. 52, comma II, richiamato in premessa e secondo le istruzioni impartite nella parte II della Circolare del Ministero delle Finanze n. 118/E del 26/05/1999, ad inviare copia conforme del presente provvedimento (che ha natura regolamentare) alla Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio, con separata richiesta di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to: Egidio RICCIONI

F.to: D.ssa Rosalba MUCCIARELLA

Il Segretario Comunale, dietro conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che la presente deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio del Comune il giorno 22/02/2000 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza Municipale, li 22/02/2000

IL SEGRETARIO

F.to: D.ssa Rosalba MUCCIARELLA

Per estratto conforme per uso amministrativo, li 22/02/2000



IL SEGRETARIO

Rosalba Mucciarella

REGIONE MOLISE - COMITATO DI CONTROLLO
Sezione per gli atti dei Comuni della Provincia di Campobasso

Prot. N. 320 / 238

Nella seduta del 28 FEB. 2000 non rileva vizi di legittimità

IL PRESIDENTE

F.to AVV. P. SARDELLA

Per c.c.

Campobasso, li 28 FEB. 2000

IL SEGRETARIO

F.to RAG. FRANCESCO ANTONECCHIA